

**COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO**

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 01.03.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI AL GEOMETRA MIRCO FIGAROLI CON STUDIO A ENDINE GAIANO (BG) LOCALITÀ PERTEGALLI N° 4
CIG: Z7430B42F7

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto 02 in data 01.07.2019 del Sindaco con il quale è stato nominato il sottoscritto come Responsabile del Servizio tecnico del comune di Castro riguardante il settore tecnico;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;

Preso atto che:

- il comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- comma 450 dell'art. 1 della L. 296/27.12.2006 e D.P.R. n. 207/2010, l'affidamento di lavori avente valore inferiore alla soglia comunitaria risulta escluso dall'operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione; - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono essere effettuati mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (L.n. 145 del 30.12.2018), che modifica il comma 450 dell'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è obbligatorio solo per le forniture di beni e servizi al di sopra dei 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria;

Atteso che con decreto legge n. 34 del 19.05.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, così come modificato dalla legge di conversione 17.07.2020 n. 77, *“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 con il quale è stata disposta ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 11, comma 17, del d.lgs. 118/2011, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020 - 2022 per l'annualità 2021, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9;
- Per l'art. 163 del T.U.E.L. vigente alla data odierna (rubricato Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) stante la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione di cui sopra, l'esercizio provvisorio, automaticamente autorizzato, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il Bilancio 2021/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/6/2020 e successive variazioni;

Premesso che:

- con il presente atto si certifica, la carenza e la mancanza interna al comune, riguardante il settore tecnico, di soggetti in possesso di specifica professionalità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;
- i servizi/obiettivi per i quali il responsabile del servizio ritiene di usufruire di competenza esterna sono:
 1. servizio a supporto del responsabile del servizio tecnico per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 come modificato dal D.Lgs 63/2009 e dal Titolo V CAPO II della L.R. 12/2005;
 2. servizio di supporto al responsabile del servizio tecnico e agli uffici comunali proposti per attività e settori che interessano e che sfiorano competenze anche del servizio tecnico riguardante i beni paesaggistici.
 3. servizio di supporto al responsabile del servizio tecnico e agli uffici comunali proposti per attività e settori che interessano l'edilizia pubblica specificatamente sugli immobili di proprietà e gestione comunale;
- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture "in economia", al comma 2° prevede che "le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate":
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che per l'anno 2020 il responsabile del servizio per i propri compiti è stato supportato, dal Geom. Mirco Figaroli con studio a Endine Gaiano (BG) Località Pertegalli n°4, in considerazione dell'esperienza maturata per incarichi precedenti e similari;

Sentita la disponibilità del professionista ad accettare l'incarico di servizio a supporto del responsabile dell'area tecnica per l'espletamento dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi citati in premessa;

Visto che si ritiene possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico, al Geom. Mirco Figaroli con studio a Endine Gaiano (BG) Località Pertegalli n°4, che ha offerto un prezzo pari ad 5.000,00 iva e oneri di legge compresi;

Costatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il contratto di servizio proposto di cui si evidenziano le seguenti clausole essenziali:

- l'importo complessivo della prestazione, compreso oneri previdenziali e fiscali, € 5.000,00;
- penali in caso di non raggiungimento dei risultati prefissati pari all'1 per mille dell'importo netto;

Richiamati gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti d'opera intellettuali;

Accertata la disponibilità finanziaria spesa alla missione 01, programma 06, titolo 1, cap. 108600 alla voce "Spese per ufficio tecnico" del Bilancio di Previsione 2021 in corso di predisposizione;

Ritenuto congrua la proposta e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio di cui all'oggetto Geom. Mirco Figaroli con studio a Endine Gaiano (BG) Località Pertegalli n°4, al prezzo di € 3.300,00 iva e oneri di legge compresi;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva € 5.000,00 iva e oneri di legge compresi, con il Geom. Mirco Figaroli con studio a Endine Gaiano (BG) Località Pertegalli n°4, per il servizio di cui sopra;

DI IMPUTARE la spesa di € 5.000,00 iva e oneri di legge compresi al capitolo n. 108600 Missione 01, Programma 06, Titolo 1 Macro aggregato 03 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.000 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023 in corso di predisposizione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e poi all'interessata;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria alla liquidazione nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 dietro presentazione di regolare fattura da parte del Geom. Mirco Figaroli con studio a Endine Gaiano (BG) Località Pertegalli n°4 dopo il riscontro dell'esatto e puntuale adempimento delle opere da parte del Servizio Tecnico.

Addì, 01.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Scelli Paolo)

(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n.39/1993)

Visto: riconosciuta la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria sull'impegno in oggetto di € 5.000,00 oneri di legge compresi alla Missione 01, Programma 06, Titolo 1 Macro aggregato 03 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.000 alla voce "Spese per ufficio tecnico" del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 in corso di predisposizione.

Addì, 01.03.2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile dell'area contabile Dott. Scelli Paolo, attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Miss. Progr. Tit. Macro aggr.	Importo	Capitolo /Conto Piano finanziario	Anno
01/06/1/03	5.000,00	108600/ U.1.03.02.11.000	2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(Dott. Scelli Paolo)

(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n.39/1993)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica, certifico, che copia della presente determinazione verrà affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni dalla data odierna.

Castro, 10.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Scelli Paolo)

(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n.39/1993)